

Comunicazione del 31 luglio 2020 – Codice Antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Riflessi sulla classificazione per qualità del credito delle imprese sottoposte a provvedimento di sequestro e/o confisca. Precisazioni.

Una corretta classificazione per qualità del credito dei finanziamenti concessi alle imprese oggetto delle previsioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159¹ e successive modificazioni (c.d. "Codice Antimafia") assume particolare rilevanza al fine di consentire loro l'accesso al credito, nell'ottica di perseguire il duplice obiettivo di ripristino delle condizioni di efficienza economica e tutela della legalità.

Tale esigenza risulta acuita nel contesto attuale di emergenza sanitaria e di crisi economica.

Si fa in particolare riferimento alle segnalazioni effettuate nel periodo che intercorre tra l'ordine di sequestro e/o confisca dell'intero patrimonio del debitore (artt. 20 e 24 del Codice) e il decreto motivato del Tribunale avente ad oggetto, in caso di concrete prospettive di prosecuzione dell'attività, la gestione dell'impresa (art. 41 del Codice); a tale riguardo gli intermediari devono strettamente attenersi alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia con comunicazioni del 21 marzo 2014 e del 24 febbraio 2016, alle quali si fa rinvio e di cui si fornisce di seguito una sintesi:

- 1) i criteri generali previsti dalle normative della Banca d'Italia sulle segnalazioni di vigilanza e di Centrale dei rischi richiedono che lo stato d'insolvenza dell'impresa (laddove non accertato giudizialmente), che rappresenta il presupposto per la classificazione a sofferenza di un credito, deve essere il risultato di una valutazione effettuata dall'intermediario con riferimento alla complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore. Pertanto, nelle fattispecie in esame la classificazione a sofferenza non può scaturire dalla mera notizia dell'eventuale e/o probabile instaurazione di un procedimento di prevenzione nei confronti del soggetto debitore, adottato ai sensi del Codice Antimafia;
- 2) dalla data del provvedimento di sequestro e/o confisca del patrimonio dell'impresa i crediti vantati dagli intermediari risultano inesigibili. Ne consegue che, fino all'accertamento giudiziale delle condizioni di cui all'art. 52 del Codice, gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento (ai fini della Centrale rischi, ciò richiede di valorizzare coerentemente la variabile "stato del rapporto" dei crediti per cassa). In tale periodo le esposizioni in essere alla data del provvedimento continuano a essere segnalate sulla base della classificazione per qualità del credito (in bonis/deteriorato) presente a quel momento;
- 3) in caso di accertamento giudiziale positivo delle condizioni previste dall'art. 52 del Codice, i crediti dovranno essere considerati nuovamente esigibili e quindi gli intermediari riapplicheranno gli ordinari criteri segnaletici previsti dalle normative. In

¹ "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".



caso invece di accertamento giudiziale negativo delle condizioni previste dall'art. 52, i crediti dovranno essere considerati definitivamente inesigibili².

Con specifico riferimento alle segnalazioni di vigilanza e al bilancio, si precisa che gli Orientamenti pubblicati dall'EBA sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n.575/2013 (EBA/GL/2016/07, di seguito GL EBA)³ richiedono, in presenza di una sospensione per legge del rimborso del debito che arresta il conteggio degli eventuali giorni di scaduto, di valutare comunque se ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra gli "*unlikely to pay*". Questa indicazione non si applica alle segnalazioni di Centrale dei rischi, per le quali rimangono validi i criteri sopra elencati.

Infine, si richiama l'esigenza che la classificazione per qualità del credito da parte degli intermediari delle esposizioni verso imprese oggetto di sequestro/confisca, tenga adeguatamente conto delle concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività in base alle quali il Tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa (cfr. art. 41 del Codice).

Si invitano gli intermediari a verificare la correttezza delle segnalazioni trasmesse, inviando se del caso le necessarie rettifiche.

³ La "nuova definizione di *default*" si applicherà dalla data del 1° gennaio 2021; su richiesta della BCE, alcune banche significative ne hanno anticipato l'adozione.



_

² Più nel dettaglio, ai fini delle segnalazioni di Centrale dei rischi, dalla data del provvedimento di accertamento negativo, i crediti non dovranno più essere segnalati. Nel caso di posizioni a sofferenza gli intermediari provvederanno, come di norma nei casi di specie, alla valorizzazione della categoria "sofferenze - crediti passati a perdita".